SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 213

MINISTERO DELL'INTERNO

253º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

08A06040

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2008.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Cagliari il giorno 7 settembre 2008. (Ordinanza n. 3701).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita nella città di Cagliari di Papa Benedetto XVI;

Considerato che il giorno 7 settembre 2008, in conclusione della celebrazione per il Centenario della proclamazione della madonna di Bonaria a patrona massima della Sardegna, si svolgerà la visita del Papa Benedetto XVI a Cagliari, nel corso della quale saranno coinvolte tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, nonché associazioni, movimenti ed aggregazioni religiose;

Considerato, quindi, che la visita pastorale in rassegna richiamerà nei predetti territori una notevole affluenza di pellegrini e che si renderà necessario adottare specifici interventi volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;

Ravvisata, quindi, la necessità di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per il regolare svolgimento della visita pastorale, nonché di definire gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Cagliari è nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonché al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della visita pastorale che si terrà nella città di Cagliari, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti all'evento, nei giorni del suo svolgimento.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, può avvalersi di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.

Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con uno stanziamento pari a 100.000,00 euro disposto con decreto del Capo del

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo di protezione civile, nonché con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio del comune di Cagliari.

2. Sono inoltre ammissibili a rimborso le spese effettuate dai soggetti attuatori e debitamente autorizzate dal Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al sindaco del comune di Cagliari - Commissario delegato.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A06487

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 agosto 2008.

Modalità tecniche e regolamento per l'assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 2007 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2008;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2008 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale del 7 dicembre 2007 prevede che la Lotteria Italia 2008 possa essere collegata a trasmissioni televisive;

Considerato, altresì, che nel corso delle trasmissioni suddette, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito delle collegate trasmissioni televisive;

Considerato, inoltre, che al fine di assicurare un costante interesse del pubblico durante l'intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei biglietti, saranno effettuate estrazioni istantanee di premi fra tutti gli acquirenti dei biglietti della Lotteria Italia;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia», manifestazione 2008, è collegata alle trasmissioni televisive della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominate «Carramba che Fortuna» e «Festa Italiana».

La lotteria nazionale Italia 2008, con inizio il 3 settembre 2008, si concluderà il 6 gennaio 2009.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è € 5,00.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna: A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Ai biglietti di cui all'art. 2 sono allegati i tre seguenti tagliandi, separati da apposita fincatura e non vendibili separatamente:

Tagliando «1» - nell'area, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, contraddistinta dalla scritta «Gratta Qui», si trova un codice di 10 cifre, che dovrà essere utilizzato per la partecipazione all'as-

segnazione dei premi di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, nel corso della trasmissione televisiva «Carramba che fortuna».

Tagliando «2» - nell'area, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura contraddistinta dalla scritta «Gratta Qui», si trova un codice di 10 cifre, che dovrà essere utilizzato per la partecipazione all'assegnazione dei premi di cui al successivo art. 13, nel corso della trasmissione televisiva «Festa Italiana».

Tagliando «Festa della Fortuna» - per l'assegnazione dei premi con modalità di estrazione istantanea di cui al successivo art. 14.

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre, pertanto, oltre che all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 4 e 5, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

I tagliandi estratti vincenti i premi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 non partecipano alle successive estrazioni per l'assegnazione di detti premi.

Art. 4.

La ripartizione della somma, ricavata dalla vendita dei biglietti, sarà disposta dal Comitato Generale per i Giochi, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

La prima categoria dovrà contenere n. 6 premi da abbinare secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

Il primo premio della prima categoria sarà di € 5 milioni.

L'importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l'importo dei premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato Generale per i Giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita al pubblico della lotteria nazionale Italia - manifestazione 2008, potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21,00 del giorno 6 gennaio 2009.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Piazza Mastai n. 11, il giorno 6 gennaio 2009 alle ore 21,00. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia, n. 11/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2009, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Terminate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i sei premi di prima categoria, si procederà all'abbinamento degli stessi con i sei ragazzi, cd. «Bellissimi», protagonisti della trasmissione televisiva, classificatisi come finalisti nella puntata conclusiva della trasmissione «Carramba che fortuna».

Per i 6 «Bellissimi» in gara sarà formata una graduatoria, mediante televoto, a cura della produzione televisiva, e tale graduatoria consentirà l'attribuzione del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto premio, secondo l'abbinamento precedentemente effettuato.

Art. 9.

Il dr. Davide Diamare, dirigente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario potrà essere sostituito dalla dr.ssa Alessandra Grossi, coordinatore, o dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Tutte le operazioni relative all'assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 10, 11, 12 e 13 nonché le procedure propedeutiche all'assegnazione di detti premi, saranno svolte da una commissione costituita da funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Consorzio Lotterie Nazionali in seguito denominata «Commissione».

La composizione della «Commissione», per le sole procedure propedeutiche all'assegnazione dei premi di cui all'art. 12, sarà integrata con un rappresentante della R.A.I. - Radiotelevisione Italiana.

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, la Commissione deciderà dandone motivazione nel verbale di ciascuna seduta.

Art. 10.

La trasmissione «Carramba che fortuna», abbinata alla Lotteria Italia 2008, andrà in onda su RAIUNO, per 13 puntate, salvo proroghe, il mercoledì alle ore 21,00 dal 17 settembre 2008, con esclusione delle giornate di mercoledì 15 ottobre e di mercoledì 19 novembre, al 17 dicembre 2008, e si concluderà con la puntata di martedì 6 gennaio 2009.

Nel corso di ogni puntata, salvo cause di forza maggiore, o comunque non preventivabili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento della programmazione televisiva, durante la trasmissione saranno messi in palio i seguenti 40 premi:

1 premio di € 100.000,00;

1 premio di € 50.000,00;

1 premio di € 25.000,00;

1 premio di € 20.000,00;

1 premio di € 18.000,00;

1 premio di € 15.000,00;

1 premio di € 12.000,00;

1 premio di € 10.000,00;

1 premio di € 9.000,00.

2 premi di € 8.000,00;

2 premi di € 7.500,00;

2 premi di € 7.000,00;

2 premi di € 6.000,00.

4 premi di € 5.000,00;

4 premi di € 4.000,00.

6 premi di € 3.000,00.

8 premi di € 2.500,00.

1 «premio jolly», contrassegnato da un biglietto della Lotteria Italia che, in caso di rinvenimento, determinerà per il giocatore l'attribuzione di sette premi tra quelli sopraindicati.

Prima dell'inizio di ciascuna puntata, la Commissione provvederà ad inserire l'indicazione dei succitati quaranta premi in altrettante sfere che, con meccanismi di casualità, verranno abbinate ai quaranta ragazzi, i «Bellissimi», protagonisti della trasmissione televisiva.

All'attribuzione dei premi si procederà con le seguenti modalità.

Nel corso della suddetta trasmissione televisiva, verrà effettuata, con meccanismi che ne garantiscano l'assoluta casualità, l'estrazione progressiva di sette numeri fra lo zero ed il nove, per complessive quattro fasi di gioco.

A partire dall'estrazione del quarto numero, durante la trasmissione sarà dato il «via» per partecipare, mediante telefonate o invio di SMS, al gioco. Tutti i possessori dei biglietti della lotteria che, dopo aver scoperto il codice nel tagliando «1» del biglietto di cui all'art. 3, rinverranno in qualsiasi ordine i numeri estratti in trasmissione, potranno partecipare al gioco con le seguenti modalità:

chiamando da rete fissa il numero 16472 e digitando il codice completo (le dieci cifre) rinvenuto sul proprio tagliando «1». Il costo della telefonata è di € 0,30, IVA compresa, per chiamate effettuate da apparecchi di telefonia fissa dei gestori che decideranno di aderire all'iniziativa. Per le chiamate dagli apparecchi cellulari il costo sarà determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che decideranno di aderire all'iniziativa. Durante la telefonata i giocatori, seguendo le istruzioni fornite, potranno indicare un'utenza telefonica diversa da quella chiamante alla quale preferiscono essere contattati in caso di estrazione del codice fornito;

inviando un SMS al numero 483131, digitando il codice completo (le dieci cifre) riportato sul proprio tagliando «1». Per ogni SMS inviato riportante un codice valido (al costo del proprio piano tariffario applicato dal gestore telefonico aderente all'iniziativa) il giocatore riceverà un SMS informativo di conferma al costo di € 0,50 IVA inclusa. In caso di estrazione, i giocatori saranno contattati all'utenza telefonica dalla quale è stato inviato l'SMS.

Ogni codice digitato, che risulti valido al sistema di raccolta, consente di partecipare automaticamente alle successive fasi di gioco purché contenga gli ulteriori numeri estratti in trasmissione: il quinto, necessario per la partecipazione alla seconda fase di gioco; il sesto, necessario per la partecipazione alla terza fase di gioco; il settimo, necessario per la partecipazione alla quarta fase di gioco. Gli «stop» alle telefonate o agli SMS, che saranno dati durante la trasmissione, saranno finalizzati all'estrazione per partecipare alle quattro fasi di gioco. A partire dal quinto numero estratto, e così per il sesto e per il settimo, saranno accettati dal sistema solo i codici che contengano i cinque, sei o sette numeri estratti durante la puntata.

Qualora dopo lo «stop» alle telefonate relativo all'estrazione dei primi quattro numeri non pervengano, in numero minimo sufficiente per assicurare le varie fasi di gioco, telefonate o SMS riportanti nei codici i numeri estratti, si provvederà, al fine di garantire la partecipazione al gioco, all'estrazione di un «numero jolly». In tal caso sarà dato un nuovo «via» alle telefonate e agli SMS e nella 1ª fase di gioco (4 numeri estratti) sarà sufficiente rinvenire sul codice del proprio biglietto tre dei quattro numeri estratti più il «numero jolly». Il «numero jolly» varrà anche nelle successive fasi di gioco e pertanto, in tal caso, si giocherà con 5 numeri sui 6 estratti, con 6 numeri sui 7 estratti e con 7 numeri sugli otto estratti.

Nel caso in cui per una fase di gioco successiva alla prima non sussistano telefonate o SMS riportanti codici con i numeri estratti per tale fase, l'estrazione del giocatore avverrà fra le telefonate e gli SMS utilizzati per la fase immediatamente precedente, con esclusione di coloro che risultino già vincitori di premi per la puntata di riferimento. Nel caso in cui neanche nella fase immediatamente precedente risulti possibile l'estrazione, quest'ultima si svolgerà sull'insieme delle telefonate e di SMS risultati validi nelle fasi ancora precedenti.

In ogni puntata, il gioco si articolerà pertanto in quattro fasi:

1. estrazione di 4 numeri - 1ª fase;
2. estrazione di un quinto numero - 2ª fase;
3. estrazione di un sesto numero - 3ª fase;
4. estrazione di un settimo numero - 4ª fase.

In ogni puntata si procederà all'individuazione dei seguenti giocatori:

1. 1 giocatore per la 1ª fase - da individuare tra tutte le telefonate e gli SMS pervenuti entro il primo «stop» e che abbiano in qualunque ordine nel codice digitato i 4 numeri estratti (o 3 numeri + «numero jolly»).

2. 1 giocatore per la 2ª fase - da individuare fra tutte le telefonate e gli SMS pervenuti entro il relativo «stop», escluso il vincitore della prima fase, e che abbiano in qualunque ordine nel codice digitato i 5 numeri estratti (o 4 numeri + «numero jolly»);

3. 1 giocatore per la 3ª fase - da individuare fra tutte le telefonate e gli SMS pervenuti entro il relativo «stop», esclusi i vincitori della prima e della seconda fase, e che abbiano in qualunque ordine nel codice digitato i 6 numeri estratti (o 5 numeri + «numero jolly»);

4. 2 giocatori per la 4ª fase - da individuare fra tutte le telefonate e gli SMS pervenuti entro il relativo «stop», esclusi i vincitori della prima, seconda e terza fase, e che abbiano in qualunque ordine, nel codice digitato, i 7 numeri estratti (o 6 numeri + «numero jolly»). Il primo giocatore, rigorosamente secondo l'ordine di estrazione, parteciperà all'assegnazione dei premi di cui al presente articolo e del successivo art. 11); il secondo giocatore parteciperà soltanto all'assegnazione dei premi di cui al successivo art. 11).

I giocatori della seconda, terza e quarta fase potranno essere individuati, ove si verifichino le condizioni sopradescritte, fra tutte le telefonate e gli SMS pervenuti nelle fasi precedenti.

All'individuazione dei concorrenti come sopra specificato, si procederà nel modo seguente: durante la trasmissione, per ciascuna fase di gioco, la Commissione provvederà all'estrazione di n. 20 codici contenuti nei tagliandi «1», identificativi dei biglietti, fra tutte le telefonate e gli SMS pervenuti entro lo «stop» relativo a ciascuna fase di gioco. Qualora non sussistessero telefonate o SMS, con codici validi, in un numero superiore a 20, si procederà comunque all'estrazione dei codici disponibili.

Dopo l'estrazione dei codici, si procederà a contattare telefonicamente, rigorosamente in ordine di estrazione, ai numeri di utenza dai medesimi forniti, i giocatori nel numero stabilito per ciascuna fase, al fine di espletare il preliminare ed immediato controllo del possesso del biglietto — tramite acquisizione dei dati relativi alla serie e numero del medesimo ed al codice contenuto nel tagliando «1» — e di acquisire la disponibilità per la partecipazione alla relativa fase di gioco in tale puntata della trasmissione televisiva. I codici dei vincitori di ciascuna puntata non parteciperanno alle successive estrazioni per i premi di cui al presente articolo e di quelli di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Nel caso in cui l'utenza telefonica chiamata dovesse risultare occupata, oppure non vi fosse risposta dopo cinque squilli, verranno effettuati 2 ulteriori tentativi ad intervalli di almeno 1 minuto ciascuno. Qualora gli ulteriori tentativi non avessero esito secondo le modalità sopradescritte, si procederà a contattare, sempre rigorosamente in ordine di estrazione, le utenze corrispondenti ai codici successivamente estratti.

Le estrazioni saranno effettuate specificamente con riferimento ad una data puntata ed ad una fase di gioco, per cui in caso di mancata dimostrazione del possesso del biglietto ovvero di indisponibilità per tale puntata e per tale fase di gioco, il giocatore sarà escluso dal gioco, per quella estrazione.

All'assegnazione dei premi, in ciascuna fase di gioco, si procederà come segue, secondo il seguente schema:

1ª fase - 4 numeri rinvenuti - 4 «Bellissimi» - 4 premi;

2ª fase - 5 numeri rinvenuti - 5 «Bellissimi» - 5 premi;

3ª fase - 6 numeri rinvenuti - 6 «Bellissimi» - 6 premi;

4ª fase - 7 numeri rinvenuti - 7 «Bellissimi» - 7 premi.

L'importo dei premi, per tutte le fasi di gioco, sarà determinato dalla scelta, da parte del giocatore al telefono, dei «Bellissimi» e quindi delle sfere ad essi abbinate contenenti i premi. Per ogni fase, la scelta dei «Bellissimi» e quindi dei premi ad essi abbinati, ne determinerà l'esclusione dalla fase successiva.

Qualora, dopo il buon esito delle operazioni preliminari di dimostrazione del possesso del biglietto ed acquisizione della disponibilità al gioco, durante lo svolgimento del gioco e prima della scelta dei «Bellissimi» la telefonata subisca, per qualsiasi motivo, un'interruzione, si procederà a due tentativi per ripristinare la comunicazione. Ogni singolo tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli. Dopo il secondo tentativo si procederà ad individuare un nuovo giocatore, rigorosamente in ordine di estrazione, tra quelli estratti per tale fase di gioco, come sopra specificato e secondo le modalità sopradescritte. Qualora anche tale tentativo risultasse infruttuoso, i premi relativi a tale fase di gioco non saranno assegnati e si passerà alla fase successiva di gioco.

Qualora la telefonata subisca, per qualsiasi motivo, un'interruzione, dopo che il giocatore avesse già espresso la scelta di almeno uno dei «Bellissimi», si procederà a due tentativi per ripristinare la comunicazione. Ogni singolo tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli. Dopo il secondo tentativo infruttuoso, al giocatore saranno assegnati solo i premi contenuti nelle sfere abbinate ai «Bellissimi» scelti e si passerà alla fase successiva di gioco.

Art. 11.

Il giocatore, individuato con le modalità di cui al precedente art. 10 per aggiudicarsi i 7 premi messi in palio nella quarta fase di gioco, potrà aggiudicarsi anche il

«super-premio», in palio in ciascuna puntata, dell'importo minimo di € 250.000,00, qualora superi le seguenti due prove di fortuna:

prima prova: in un'urna trasparente sono inseriti due «astucci», contraddistinti dai numeri «1» e «2», che contengono ciascuno una chiave. Il concorrente in linea sceglierà uno dei due astucci. La conduttrice estrarrà dall'astuccio prescelto la chiave in esso contenuta per aprire la «cassaforte argentata». Se la «cassaforte argentata» resterà chiusa, il concorrente, che non avrà superato la prova di fortuna, dovrà terminare il gioco. Se invece la chiave contenuta nell'astuccio scelto aprirà la «cassaforte argentata», si passerà alla seconda prova di fortuna.

seconda prova: in un'urna trasparente sono inseriti altri due astucci, contraddistinti dalle lettere «A» e «B», che contengono ciascuno una chiave. Il concorrente in linea sceglierà uno dei due astucci. La conduttrice estrarrà dall'astuccio prescelto la chiave in esso contenuta per aprire la «cassaforte dorata». Se la «cassaforte dorata» resterà chiusa il concorrente, che non avrà superato la prova di fortuna, dovrà terminare il gioco. Se si aprirà la «cassaforte dorata» il concorrente si aggiudicherà il «super-premio» in palio nella puntata.

Nel caso in cui il concorrente non superasse le prove e, quindi, non si aggiudicasse il «super-premio» in palio nella puntata, il secondo concorrente, estratto con le modalità di cui al precedente art. 10, potrà tentare le due prove di fortuna e si potrà assicurare il super-premio con le stesse modalità di cui sopra.

Nel caso in cui il primo concorrente si aggiudichi il «super-premio» o nel caso in cui il secondo concorrente non riuscisse a superare le due prove di fortuna, il secondo concorrente si aggiudicherà un premio di € 10.000.

Qualora il «super-premio» in palio in una puntata non fosse assegnato, il relativo importo si cumulerà con l'importo del «super-premio» in palio nella puntata successiva.

Qualora il «super-premio» non dovesse essere assegnato nel corso della puntata finale del 6 gennaio 2009, tale premio non potrà più essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la determinazione della massa-premi di cui al precedente art. 5.

Art. 12.

Un ulteriore premio, denominato «La Carrambata», sarà individuato in ciascuna puntata del programma televisivo «Carramba che fortuna», salvo quella del 6 gennaio 2009, ed assegnato durante la puntata successiva, con le seguenti modalità.

Fra tutte le telefonate e gli SMS validi pervenuti in ogni puntata, verrà individuato un giocatore che potrà aggiudicarsi i premi non attribuiti nella relativa puntata tra i 40 premi di cui all'art. 10.

A tal fine la Commissione provvederà, al termine di tutte le fasi di gioco, all'estrazione di 20 codici identificativi corrispondenti ad altrettanti biglietti. Si procederà, compatibilmente con le esigenze della trasmissione, quindi, entro i due giorni successivi, a contattare, rigorosamente in ordine di estrazione, le utenze telefoniche corrispondenti ai codici estratti per verificare tempestivamente il preliminare possesso del biglietto della Lotteria Italia — tramite acquisizione dei dati relativi alla serie e numero del medesimo ed al codice contenuto nel tagliando «1» — ed acquisire la disponibilità al gioco. In tal caso, nel corso della puntata successiva del programma, saranno consegnate a domicilio al possessore del biglietto le sfere contenenti i premi non assegnati durante la precedente puntata.

Art. 13.

Nella Lotteria Italia 2008 è prevista anche l'assegnazione di premi giornalieri che verranno attribuiti nel corso della trasmissione di Raiuno «Festa italiana», in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14,15 alle ore 16,10, dal 15 settembre al 23 dicembre 2008. La trasmissione si articolerà in 72 puntate, salvo cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento della programmazione televisiva.

Nel corso di ogni puntata si procederà all'assegnazione di due premi, dell'importo minimo di € 1.000,00 ciascuno, da attribuire nel modo seguente.

Tutti gli acquirenti di biglietti della Lotteria Italia, per partecipare all'assegnazione dei premi in palio, dovranno telefonare al numero 16463 e digitare il codice rinvenuto sul proprio biglietto nel tagliando «2», di cui al precedente art. 3, oppure inviare un SMS al numero 483132 contenente il codice di cui sopra. Ogni biglietto consente una sola telefonata o un solo SMS per partecipare al gioco.

Durante la telefonata al numero 16463 i giocatori, seguendo le istruzioni fornite, potranno indicare un'utenza telefonica diversa da quella chiamante alla quale preferiscono essere contattati in caso di estrazione del codice fornito. Coloro i quali avranno invece inviato un SMS al numero 483132, in caso di estrazione del codice fornito, saranno contattati all'utenza telefonica dalla quale è stato inviato l'SMS stesso.

Il costo della chiamata telefonica è di € 0,30 IVA inclusa per chiamate effettuate da apparecchi di rete fissa degli abbonati dei gestori che decideranno di aderire all'iniziativa. Per le chiamate provenienti da apparecchi di telefonia mobile, il costo sarà determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che decideranno di aderire all'iniziativa. Per ogni SMS inviato riportante un codice valido (al costo del proprio piano tariffario applicato dal gestore telefonico aderente all'iniziativa) il giocatore riceverà un SMS informativo di conferma al costo di € 0,50 IVA inclusa.

Ogni venerdì, salvo circostanze eccezionali, dal 12 settembre al 19 dicembre 2008, la Commissione

estrarrà, fra tutti coloro che avranno telefonato o inviato un SMS per partecipare ai giochi di cui al presente articolo entro le ore 23,59 del giovedì precedente l'estrazione, 20 codici identificativi, corrispondenti ad altrettanti biglietti della Lotteria Italia, per ogni puntata della settimana successiva.

Dopo l'estrazione dei 20 codici, e quindi dei biglietti da essi identificati, e comunque entro le ore 12,00 del giorno nel quale si svolgerà la puntata per la quale i medesimi sono stati estratti, la Commissione procederà a contattare telefonicamente i giocatori, rigorosamente in ordine di estrazione ai numeri di utenza dai medesimi forniti, al fine di espletare il preliminare ed immediato controllo del possesso del biglietto tramite — acquisizione della serie e del numero del medesimo e del codice contenuto nel tagliando «2» — e di acquisire la disponibilità di due concorrenti per la partecipazione telefonica alla specifica puntata della trasmissione televisiva.

Dall'apertura delle suddette operazioni da parte della Commissione, nel caso in cui il numero telefonico chiamato dovesse risultare occupato, oppure non vi sia risposta, verranno effettuati 2 ulteriori tentativi ad intervalli di almeno 10 minuti ciascuno. Qualora i tentativi risultassero infruttuosi, l'estrazione di quel codice sarà considerata nulla e si procederà a contattare l'utenza telefonica abbinata al codice immediatamente successivo in ordine di estrazione. Le estrazioni saranno effettuate specificatamente con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di mancata dimostrazione del possesso del biglietto ovvero di indisponibilità per tale puntata, il giocatore sarà escluso dal gioco per quella estrazione.

I concorrenti così individuati, dovranno rendersi disponibili dalle ore 14,00 alle ore 16,10 del giorno in cui vi sarà la trasmissione televisiva a cui si riferisce l'estrazione, salvo diverso orario che sarà indicato telefonicamente agli stessi dalla Commissione; nel corso di ciascuna puntata, i concorrenti saranno chiamati telefonicamente al numero di utenza dagli stessi fornito per la partecipazione al gioco e dovranno confermare telefonicamente il possesso del biglietto con le modalità di cui sopra.

Qualora l'utenza risultasse occupata, oppure, non vi sia risposta dopo cinque squilli, al termine del secondo tentativo senza risposta la chiamata telefonica si considererà infruttuosa e i concorrenti estratti perderanno il diritto di partecipare al gioco. Si procederà, pertanto, secondo le medesime modalità e seguendo l'ordine di estrazione, a contattare altri estratti fino all'individuazione dei due concorrenti per l'assegnazione dei due premi in palio.

I premi saranno attribuiti con le seguenti modalità. Ciascun concorrente, rigorosamente in ordine di estrazione, sarà chiamato a scegliere una «torta», tra le cinque proposte contraddistinte dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5. Nelle cinque «torte» la Commissione prima dell'inizio della trasmissione, inserirà secondo un meccanismo di abbinamento assolutamente casuale, un elemento grafico riportante l'indicazione dei seguenti premi in palio in ogni puntata: n. 2 premi di € 1.000, n. 1 premio di € 3.000, n. 1 premio di € 5.000 ed 1 premio di € 10.000. Ognuno dei due concorrenti sceglierà una «torta» e vincerà il premio pari all'importo che avrà rinvenuto all'interno della torta scelta.

In ogni puntata sarà, inoltre, messo in palio anche un «super-premio» il cui importo sarà determinato dalla somma dei premi non assegnati nel corso della medesima puntata ed eventualmente di quelle precedenti. Ai fini dell'assegnazione del «super-premio», prima dell'inizio della prova, la Commissione provvederà ad inserire in una delle cinque «torte» succitate, un elemento scenico il cui rinvenimento consentirà la partecipazione alla prova del «super-premio»; provvederà, inoltre, secondo un meccanismo di abbinamento casuale, a versare una «polvere dorata» all'interno di una di due «bottiglie di spumante» contraddistinte dalle lettere «A» e «B». Il concorrente che avrà rinvenuto nella torta scelta il succitato elemento scenico dovrà scegliere una delle «bottiglie di spumante» tra le due proposte come sopra contraddistinte. Se nella «bottiglia di spumante» scelta ci sarà la «polvere dorata», il concorrente si aggiudicherà il «super-premio». In caso di non aggiudicazione, l'importo del «super-premio» in palio si cumulerà con il «super-premio» in palio nella puntata successiva.

In caso di aggiudicazione del «super-premio», l'importo del «super-premio» in palio nella puntata successiva sarà determinato dalla somma dei premi non attribuiti nel corso della puntata medesima.

Qualora il «super-premio» non dovesse essere assegnato nel corso della puntata conclusiva, tale premio non potrà più essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la determinazione della massa-premi di cui al precedente art. 5.

Qualora durante la partecipazione al gioco si verificasse un'interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta da parte di ciascun concorrente di uno dei cinque contenitori, si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, risultasse infruttuoso, al concorrente verrà attribuito solo un premio di € 1.000,00.

Qualora, sempre durante la partecipazione al gioco, si verificasse un'interruzione della comunicazione per il concorrente che ha già rinvenuto l'elemento scenico che consente di giocare per aggiudicarsi il «super-premio» prima che lo stesso abbia superato la prova di fortuna per l'assegnazione del «super-premio», si procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato dovranno essere effettuati due tentativi di chiamata. Se il numero risulterà libero, l'attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea,

come sopra descritto, risultasse infruttuoso al concorrente verrà attribuito soltanto il premio rinvenuto nella «torta» scelta; il «super-premio» in palio nella puntata non verrà aggiudicato e si sommerà a quello in palio nella puntata successiva.

Qualora per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento della programmazione televisiva, il gioco per l'assegnazione dei premi non possa più essere effettuato, ai concorrenti estratti e che hanno già dichiarato la propria disponibilità alla partecipazione al gioco medesimo, con le modalità sopra indicate, sarà attribuito un premio di € 1.000,00 cadauno. I premi non assegnati nella puntata, ammontanti complessivamente ad € 18.000,00, confluiranno nel «super-premio» in palio nella successiva puntata.

I codici dei 2 concorrenti che parteciperanno a ciascuna puntata della trasmissione saranno esclusi dalle successive estrazioni di cui al presente articolo.

Tutti i codici estratti che non hanno partecipato alle puntate della trasmissione, parteciperanno alle successive estrazioni di cui al presente articolo.

Tutte le operazioni sopradescritte si svolgeranno sotto il controllo della Commissione.

Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui al presente articolo potranno essere effettuate fino alle ore 23,59 del 18 dicembre 2008.

Art. 14.

Nel biglietto della Lotteria Italia 2008 è presente anche un tagliando, denominato «Festa della fortuna», di cui al precedente art. 3. Il tagliando consente l'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea.

Ogni tagliando può attribuire un'unica vincita.

Gli acquirenti dei biglietti della Lotteria Italia, utilizzando il tagliando di cui al presente articolo, possono conoscere immediatamente la vincita nel modo seguente:

sul fronte del tagliando sono presenti tre aree ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, denominate «Giocata 1», «Giocata 2» e «Giocata 3». Su ognuna della tre aree è rappresentato un simbolo della fortuna, l'immagine di quattro monete e la scritta «premio». Per ogni giocata occorre grattare le quattro monete ed il simbolo. Se uno dei numeri presenti sotto una delle quattro monete è presente anche sotto il relativo simbolo della fortuna, si vince il premio corrispondente.

Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei premi, una sintesi delle modalità per ottenerne il pagamento, analiticamente indicate nel successivo art. 15, ed il bar-code per la rilevazione informatica del tagliando, presente anche sul corpo centrale del biglietto.

La massa-premi, per 20.000.000 di biglietti della Lotteria Italia, ammonta ad € 30.625.000,00, suddivisa nei seguenti premi:

n. 10 premi di euro 80.000,00;

n. 100 premi di euro 1.000,00;

n. 400 premi di euro 500,00;

n. 500 premi di euro 100,00;

n. 2.500 premi di euro 50,00;

n. 5.000 premi di euro 20,00;

n. 25.000 premi di euro 10,00;

n. 5.800.000 premi di euro 5,00.

Qualora nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base dell'andamento delle vendite, si ravvisasse la necessità di procedere all'emissione di ulteriori serie di biglietti, così come previsto nel precedente art. 2, i relativi tagliandi «Festa della fortuna» conterranno, in proporzione, i premi sopraindicati.

Art. 15.

I risultati dell'estrazione dei premi di cui all'art. 5 saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che sarà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 5 i biglietti vincenti integri ed in originale, dovranno essere presentati all'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma, o fatti pervenire a rischio del possessore, al medesimo Ufficio premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti potranno essere presentati altresì presso uno sportello di Intesa Sanpaolo che provvederà a trasmetterli al suindicato Ufficio premi.

Per il pagamento dei premi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 dovranno essere presentati, con le medesime modalità sopraindicate e nei termini di cui al presente articolo, i relativi tagliandi presenti nei biglietti, integri ed in originale.

Le modalità di pagamento dei premi di cui all'art. 14, che differiscono in relazione agli importi delle vincite, sono le seguenti e, comunque, i relativi tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato da un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio Lotterie Nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori ad euro 500,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio Lotterie Nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, rilasciando al vincitore apposita ricevuta. Il pagamento della vincita avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere reclamato presentando, o facendo pervenire a rischio del possessore, il tagliando vincente, integro ed originale, presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Il tagliando può essere presentato anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo; in tal caso la Banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* CARDUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 151

08A06443

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Noushafarin Ansari, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Noushafarin Ansari nata a Esfahan (Iran) il giorno 3 aprile 1970, di cittadinanza svedese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Tandläkarexamen» conseguito in data 13 gennaio 2006 presso la Universitetet i Umeå - Svezia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Tandläkarexamen» conseguito presso la Universitetet i Umeå - Svezia - in data 13 gennaio 2006 dalla sig.ra Noushafarin Ansari, nata a Esfahan (Iran) il giorno 3 aprile 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Noushafarin Ansari è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06265

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2008.

Adozione del Progetto d'Innovazione Industriale Nuove Tecnologie per il Made in Italy.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 841, che prevede l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il comma 842 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 184 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che prevede che a valere sulle risorse del predetto Fondo vengono finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche;

Visto il comma 844 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006 che prevede le modalità di adozione dei progetti di innovazione industriale;

Visto il comma 845 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006 che fissa il limite delle spese sostenute per la gestione di ciascun PII, al 5% dello stanziamento assegnato al singolo progetto;

Visto l'art. 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 luglio 2007, con il quale, ai fini della programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, sono stati assegnati al finanziamento dei progetti di innovazione industriale 990 milioni di euro per il triennio 2007-2009;

Visto il decreto 8 febbraio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2007, che individua la quota di risorse da assegnare al finanziamento dei progetti di innovazione industriale nell'ambito di ciascuna delle aree tecnologiche sopra indicate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 febbraio 2007 che stabilisce le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti di innovazione industriale, nonché i compiti del responsabile di progetto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2007 che nomina il dott. Alberto Piantoni responsabile del progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il made in Italy»;

Vista la proposta del progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il made in Italy» consegnata al Ministro dello sviluppo economico dal citato responsabile di progetto in data 7 febbraio 2008;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Adozione del Progetto d'Innovazione Industriale Nuove tecnologie per il Made in Italy

1. È adottato, sulla base della proposta presentata dal Responsabile di progetto citato in premessa, il Progetto di Innovazione Industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy», di seguito denominato PII MI, i cui contenuti e modalità attuative sono indicati nel presente decreto.

Art. 2.

Articolazione del PII MI

1. Il PII MI è articolato in due tipologie d'azioni:

a) Azione Strategica di Innovazione Industriale, di seguito ASII, finalizzata allo sviluppo di progetti, in forma congiunta da imprese ed altri soggetti, per la realizzazione di prodotti e/o servizi efficienti, sostenibili, economici, caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera che, nel loro insieme, siano determinanti per gli assetti competitivi del sistema produttivo italiano a livello internazionale;

b) Azioni connesse all'ASII, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture scientifiche e tecnologiche di livello internazionale, all'introduzione di innovazioni e semplificazioni di tipo regolamentare e normativo che facilitino l'utilizzo delle nuove tecnologie, al sostegno della ricerca ed alla industrializzazione nel campo delle nuove tecnologie per il Made in Italy, allo sviluppo di filiere produttive sul territorio.

Art. 3.

Caratteristiche della ASII del PII MI

1. L'ASII del PII MI, indicata all'art. 2, lettera *a)*, è attuata dal Ministero dello sviluppo economico e si traduce in azioni a sostegno di progetti da realizzare nelle aree obiettivo di seguito indicate:

a) Rinnovo e capitalizzazione delle competenze distintive. In questa area si iscrivono le iniziative volte a migliorare la capacità delle filiere produttive nel gestire in modo evoluto i processi di innovazione di prodotto:

1) prodotti innovativi realizzati attraverso metodologie, processi e strumenti di progettazione basati sui nuovi bisogni dei consumatori finali nel mercato mondiale;

2) materiali innovativi ed intelligenti;

3) soluzioni robomeccatroniche;

4) tecnologie e soluzioni impiantistiche per gli ambienti civili ed industriali;

5) tecnologie, sistemi di produzione e prodotti destinati al miglioramento della qualità della vita (ambito chimico, biologico, nutrizionale;

6) tecnologie, materiali, processi e sistemi in grado di migliorare la performance ambientale, la conservazione e la durata di vita del prodotto;

b) Cooperazione produttiva. In questa area si iscrivono le iniziative finalizzate all'innovazione dei modelli, dei processi e degli strumenti a supporto della cooperazione tra imprese nella gestione dei cicli produttivi:

1) prodotti e processi innovativi ecocompatibili, focalizzati sull'utilizzo di materie prime rinnovabili, e, congiuntamente, ad alto valore aggiunto in termini di prestazioni per l'utente finale;

2) sviluppo di sistemi di filiera per la progettazione integrata su tutto il ciclo produttivo e la rappresentazione del prodotto;

3) progetti per l'organizzazione delle filiere;

c) Presidio strategico dei mercati. In questa area si iscrivono le iniziative finalizzate allo sviluppo sia di soluzioni distributive innovative servite da sistemi di logistica specializzata per le filiere del Made in Italy che di soluzioni di market intelligence, adatte alle PMI nell'ambito della conoscenza del cliente finale:

1) sviluppo di format distributivi innovativi per la commercializzazione sul mercato consumer internazionale;

2) progettazione di strumenti tecnologici innovativi per la commercializzazione sul mercato business internazionale;

3) soluzioni di e-commerce e di market intelligence;

4) soluzioni di logistica di filiera.

2. I progetti beneficiari di questa azione prevedono attività di ricerca industriale non prevalente, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi idonee a tradurre l'innovazione tecnologica in prodotti con effettive ricadute industriali entro, al massimo, cinque anni dall'avvio del progetto. Altre tipologie di attività, compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione, verranno ammesse solo se strettamente funzionali alla logica dei progetti. La realizzazione e la qualifica di un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che consenta di valutarne la validità industriale deve costituire l'obiettivo fondamentale dei progetti.

3. I progetti beneficiari delle agevolazioni devono essere caratterizzati dal coinvolgimento attivo di molteplici attori rappresentativi di filiere o sistemi produttivi, nonché di università e centri di ricerca, ciascuno impegnato nella realizzazione di uno o più componenti innovativi che vadano a comporsi nel risultato finale del progetto.

4. L'ASII, attuata secondo quanto disposto all'art. 5, viene finanziata a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo assegnate al PII MI con il decreto citato in premessa, che possono essere integrate con risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007-2013 (asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2), da utilizzare per interventi riferibili alle aree Convergenza nel rispetto del principio di addizionalità sancito dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON stesso ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nonché con risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Specifiche iniziative dell'ASII potranno essere oggetto di appositi accordi di programma con le regioni o con altre amministrazioni centrali.

Art. 4.

Caratteristiche delle azioni connesse alla ASII del PII MI

1. Le azioni connesse all'ASII del PII MI consistono in:

a) azioni infrastrutturali, da attuarsi attraverso la realizzazione o il potenziamento di strutture ed infrastrutture tecnologiche per la ricerca industriale e per il trasferimento tecnologico nell'area delle nuove tecnologie per il Made in Italy, funzionali alle iniziative previste;

b) azioni di regolamentazione e semplificazione amministrativa, da attuarsi sia a livello centrale che regionale;

c) azioni di contesto nelle aree tecnologiche indicate nel PII MI, da attuarsi attraverso il sostegno e la promozione di:

attività di ricerca fondamentale e/o industriale su temi potenzialmente in grado di produrre impatti sulle filiere del Made in Italy nel lungo periodo;

attività dimostrative e di qualificazione tecnologica ed organizzativa della domanda pubblica, anche per sviluppi che abbiano ricadute significative sulle filiere del Made in Italy;

attività d'industrializzazione dei prodotti e/o servizi innovativi promossi dall'ASII;

attività a supporto della creazione e dello sviluppo di nuove imprese high tech;

attività di sensibilizzazione ed animazione;

attività di formazione e di sviluppo del capitale umano;

altre attività per la messa in rete, il trasferimento e la diffusione dei risultati;

attività per lo sviluppo di filiere produttive sul territorio.

2. Le azioni connesse di cui al comma 1, definite ed attuate secondo quanto disposto all'art. 9, verranno finanziate utilizzando, coerentemente con i diversi obiettivi, risorse nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo, nonché risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) programmate a livello nazionale (PON), e, sulla base di intese con le amministrazioni responsabili, risorse FESR e FSE programmate a livello regionale ovvero altre risorse regionali.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 856, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una quota non superiore a 2 milioni di euro delle risorse assegnate al PII MI con il decreto citato in premessa è destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi del PII MI nei limiti della dotazione finanziaria integrativa disposta dal medesimo citato comma 856. Con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentita la sede stabile di cui al comma 846 della citata legge n. 296/2006 e d'intesa con le regioni, verranno stabiliti i criteri per il finanziamento dei predetti interventi regionali complementari o integrativi dei PII.

Art. 5.

Modalità attuativa dell'ASII

1. Per l'attuazione dell'ASII il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'indizione di una procedura valutativa a bando, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la selezione di progetti aventi le caratteristiche indicate all'art. 3 e l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie nei limiti delle risorse disponibili e in conformità ai regimi di aiuto appositamente istituiti ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 26 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dello sviluppo economico provvede altresì alle successive fasi di gestione amministrativa e monitoraggio dei progetti beneficiari.

Art. 6.

Selezione dei progetti beneficiari dell'ASII

1. La selezione dei progetti è effettuata mediante una valutazione comparativa basata sui seguenti criteri :

a) validità e coerenza rispetto agli obiettivi del PII;

b) validità tecnico scientifica e innovatività rispetto allo stato dell'arte tecnologico a livello internazionale;

c) adeguatezza dell'organizzazione del progetto e dei soggetti partecipanti/ qualità della collaborazione ricerca impresa;

d) piano di sviluppo industriale e valorizzazione della proprietà intellettuale;

e) ricadute potenziali in termini economici, di competitività e tecnologici.

2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per le attività relative all'emanazione del bando, all'istruttoria delle proposte progettuali e alle relative attività gestionali, nonché per eventuali azioni di animazione a sostegno della creazione di partenariati.

3. L'attività di valutazione delle proposte progettuali è svolta dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, citata nelle premesse, sulla base di procedure concordate con il Ministero dello sviluppo economico sentiti il Ministro per l'università e la ricerca, il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

4. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e sentita la sede stabile di concertazione di cui all'art. 1 comma 846 della citata legge n. 296/2006, nomina un comitato di esperti di chiara e comprovata competenza e che possono dimostrare esperienze anche in ambito internazionale.

5. Al finanziamento complessivo delle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 si provvede con le risorse stanziate per il PII MI nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.

Art. 7.

Monitoraggio dei progetti beneficiari dell'ASII

1. Per il monitoraggio dei progetti beneficiari delle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'IPI, all'uopo utilizzando le risorse stanziate per il PII MI nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006. Le procedure di monitoraggio utilizzate nell'attuazione di quest'azione riguarderanno:

a) l'accompagnamento esterno alla gestione dei progetti per la verifica costante dello stato di avanzamento dei progetti stessi, da realizzarsi attraverso le prassi del project management;

b) la rilevazione dello stato di avanzamento delle attività svolte nell'esecuzione dei progetti, attraverso la raccolta di appositi indicatori (fisici, di risultato, ecc.) anche al fine di individuare e gestire accadimenti che possano inficiare lo svolgimento del progetto;

c) la produzione di reportistica e documenti di natura tecnica che rivestono un ruolo significativo per finalità di monitoraggio dei progetti;

d) la promozione e diffusione di risultati ad elevato impatto scientifico/tecnologico e/o economico/sociale, soprattutto nei confronti del sistema delle PMI anche attraverso la realizzazione di una piattaforma tecnologica per lo scambio d'informazioni e delle migliori prassi sulle politiche per l'innovazione industriale.

Art. 8.

Controllo dei progetti beneficiari dell'ASII ed erogazione

1. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico dispone un sistema di controllo, basato su verifiche documentali ed in loco, da svolgersi secondo procedure che tengano conto di standard internazionalmente riconosciuti, anche al fine di assicurare la coerenza con il modello di gestione e controllo previsto dai regolamenti dei fondi strutturali che possono concorrere al cofinanziamento, così articolato:

a) un'azione di verifica tecnico-scientifica svolta dall'Agenzia di cui all'art. 6, finalizzata a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto, nonché l'ammissibilità delle attività rendicontate rispetto ai risultati raggiunti;

b) un'azione di verifica della regolarità contabile ed amministrativa delle rendicontazioni presentate.

2. Al finanziamento delle predette attività si provvede con le risorse stanziate per il PII MI nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.

Art. 9.

Modalità attuative delle Azioni connesse

1. In relazione ai contenuti del PII MI adottato, ed ai risultati progressivamente raggiunti nell'attuazione dell'ASII, il Ministero dello sviluppo economico stipula appositi Accordi di Programma Quadro od altre intese con amministrazioni centrali o regionali, per la realizzazione delle Azioni connesse, anche sulla base di proposte provenienti dalle amministrazioni interessate.

2. Con successivi appositi atti del Ministero dello sviluppo economico verranno definite azioni di assistenza tecnica per il supporto all'attuazione delle Azioni connesse di volta in volta attivate.

Art. 10.

Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei PII

1. Il Ministero dello sviluppo economico coordina l'attuazione del PII MI e degli altri Progetti di Innovazione Industriale (PII) previsti dall'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne effettua il monitoraggio e definisce le eventuali azioni di rimodulazione che si rendessero necessarie.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali, anche con riferimento alla definizione di eventuali cofinanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico, con cadenza almeno semestrale, informa la sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 846 della citata legge n. 296/2006 in merito allo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale. La sede stabile di concertazione provvede a:

analizzare lo stato di avanzamento dei PII;

analizzare l'impatto dei PII;

elaborare proposte per l'integrazione e la coerenza di tutte le azioni dei PII;

proporre eventuali rimodulazioni delle azioni dei PII;

formulare proposte per la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Art. 11.

Controllo di sistema dei PII

1. Il controllo di sistema dei Progetti di innovazione industriale è effettuato dall'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) istituita presso il Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 280

08A06259

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 17 luglio 2008, n. **7/2008.**

Decreto-legge n. 112 del 2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, articolo 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Come noto, con il decreto-legge n. 112 del 2008 sono state adottate delle misure normative finalizzate ad incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale.

Considerato che sono pervenuti numerosi quesiti dalle amministrazioni per conoscere l'interpretazione delle norme soprattutto in relazione alle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), si ritiene opportuno fornire delle indicazioni anche nelle more della conversione in legge del provvedimento.

Il decreto-legge, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2008, n. 147, è entrato in vigore il 25 giugno scorso. Quindi, l'applicazione del regime legale si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere da tale data.

In linea generale, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

1. Le assenze per malattia.

Il provvedimento legislativo innanzi tutto contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia.

La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3).

Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio», con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita).

In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni *ad personam* per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell'area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni *ad personam* e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.

Per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001: «Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi»).

La disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma dell'art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi. Naturalmente, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento.

Si segnala che i risparmi conseguenti all'attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e per gli enti diversi dalle amministrazioni statali concorrono miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi «non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva».

Particolari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al comma 2 dell'articolo in questione il quale stabilisce: «2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.».

La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare.

Quanto all'individuazione del «periodo superiore a dieci giorni», la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento

originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa («malattia protratta»).

Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di «secondo evento» rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto «evento» di un solo giorno.

Nei casi sopra visti «l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.».

La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell'assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Ciò detto, la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria delineata dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

Tale ottica conduce ad un'interpretazione che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 8 decreto legislativo n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all'Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione.

Si coglie l'occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei principi della necessità e dell'indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell'assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l'enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, relativa a «Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2007, n. 161.).

Si segnala all'attenzione la previsione del comma 3 dell'art. 71. La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l'attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata «tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative». Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.

2. L'INCIDENZA DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

Il comma 5 dell'art. 71 in esame stabilisce che «5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

La norma vuole rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni possano considerare l'assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Essa riguarda in generale tutte le assenze, con esclusione delle assenze individuate nel medesimo comma 5, le quali - in ragione della causale - non possono tradursi in una penalizzazione per il dipendente (maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'art. 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Nell'interpretazione della disposizione acquista un particolare significato la parola «distribuzione», dovendosi quindi far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività, l'incentivazione ed i risultati. In buona sostanza, la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l'assenza dal servizio ai fini dell'assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell'incarico).

Quanto ai permessi «per citazione a testimoniare» si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell'ambito

dell'utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell'amministrazione, permessi per motivi di servizio).

Restano comunque fermi gli ordinari principi in materia di premialità, cosicché è chiaro che la nonna non intende in alcun modo introdurre degli automatismi legati alla presenza in servizio. La nuova previsione legislativa., infatti, non vuole derogare alla natura e ai contenuti dei progetti e dei programmi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque l'effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, attraverso l'introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incentivanti, incentrato sulla sola presenza in servizio. Neppure tale criterio può ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presenza in servizio. Infatti, nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività, secondo le previsioni dei contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi, mentre l'assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti. In altri termini e secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile (es.: Corte dei conti, Sez. II centrale, sent. n. 44 del 2003), nell'erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di «erogazione a pioggia».

Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad es. turno, reperibilità, rischio, disagio, trattamento per lavoro straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta.

3. Il calcolo ad ore dei permessi retribuiti.

Il comma 4 dell'art. 71 contiene dei criteri per la contrattazione collettiva. In particolare, si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati comunque ad ore. Inoltre, si stabilisce che «Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.».

La norma risponde all'evidente esigenza di impedire distorsioni nell'applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l'alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall'entrata in vigore del decreto legge.

Si segnala infine che, come previsto dal comma 6 dell'art. 71 in esame, le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.

Roma, 17 luglio 2008

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 115

08A06339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 agosto 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4814
Yen	160,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,385
Corona danese	7,4595
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79360
Fiorino ungherese	233,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7032
Zloty polacco	3,3123
Nuovo leu romeno	3,5319
Corona svedese	9,3825
Corona slovacca	30,307
Franco svizzero	1,6172
Corona islandese	122,21
Corona norvegese	7,9450
Kuna croata	7,1700

Rublo russo	36,0720
Nuova lira turca	1,7660
Dollaro australiano	1,7011
Real brasiliano	2,3922
Dollaro canadese	1,5598
Yuan cinese	10,1390
Dollaro di Hong Kong	11,5654
Rupia indonesiana	13556,29
Won sudcoreano	1561,77
Peso messicano	14,9918
Ringgit malese	4,9480
Dollaro neozelandese	2,0738
Peso filippino	67,350
Dollaro di Singapore	2,0905
Baht tailandese	50,294
Rand sudafricano	11,4312

Dollaro USA	1,4808
Yen	162,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,373
Corona danese	7,4599
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79660
Fiorino ungherese	233,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7033
Zloty polacco	3,2963
Nuovo leu romeno	3,5213
Corona svedese	9,3777
Corona slovacca	30,308
Franco svizzero	1,6228
Corona islandese	120,77
Corona norvegese	7,9335
Kuna croata	7,1708
Rublo russo	36,0899
Nuova lira turca	1,7562
Dollaro australiano	1,7020
Real brasiliano	2,3893
Dollaro canadese	1,5502
Yuan cinese	10,1188
Dollaro di Hong Kong	11,5608
Rupia indonesiana	13534,51
Won sudcoreano	1573,28
Peso messicano	14,9576
Ringgit malese	4,9459
Dollaro neozelandese	2,0782
Peso filippino	67,380
Dollaro di Singapore	2,0882
Baht tailandese	50,281
Rand sudafricano	11,3757

Dollaro USA	1,4767
Yen	162,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,402
Corona danese	7,4595
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79660
Fiorino ungherese	233,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	3,3045
Nuovo leu romeno	3,5195
Corona svedese	9,3510
Corona slovacca	30,315
Franco svizzero	1,6214
Corona islandese	120,75
Corona norvegese	7,9330
Kuna croata	7,1701
Rublo russo	36,0795
Nuova lira turca	1,7528
Dollaro australiano	1,7021
Real brasiliano	2,3979
Dollaro canadese	1,5424
Yuan cinese	10,1126
Dollaro di Hong Kong	11,5326
Rupia indonesiana	13526,57
Won sudcoreano	1594,40
Peso messicano	14,9376
Ringgit malese	4,9824
Dollaro neozelandese	2,0837
Peso filippino	67,290
Dollaro di Singapore	2,0923
Baht tailandese	50,355
Rand sudafricano	11,3964

Dollaro USA	1,4598
Yen	160,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,520
Corona danese	7,4590
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79530
Fiorino ungherese	236,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7037
Zloty polacco	3,3242
Nuovo leu romeno	3,5615
Corona svedese	9,3755
Corona slovacca	30,304
Franco svizzero	1,6138
Corona islandese	121,61
Corona norvegese	7,9155
Kuna croata	7,1663
Rublo russo	36,0210
Nuova lira turca	1,7447
Dollaro australiano	1,7120
Real brasiliano	2,3985
Dollaro canadese	1,5379
Yuan cinese	9,9923
Dollaro di Hong Kong	11,3979
Rupia indonesiana	13393,67
Won sudcoreano	1588,99
Peso messicano	14,8624
Ringgit malese	4,9502

Dollaro neozelandese	2,1083
Peso filippino	67,160
Dollaro di Singapore	2,0794
Baht tailandese	49,998
Rand sudafricano	11,4300

Dollaro USA	1,4767
Yen	160,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,533
Corona danese	7,4589
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79970
Fiorino ungherese	235,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	3,3270
Nuovo leu romeno	3,5475
Corona svedese	9,3877
Corona slovacca	30,315
Franco svizzero	1,6132
Corona islandese	121,69
Corona norvegese	7,9260
Kuna croata	7,1644
Rublo russo	36,2950
Nuova lira turca	1,7595
Dollaro australiano	1,7114
Real brasiliano	2,3959
Dollaro canadese	1,5417
Yuan cinese	10,0977
Dollaro di Hong Kong	11,5300
Rupia indonesiana	13526,57
Won sudcoreano	1597,42
Peso messicano	14,9634
Ringgit malese	4,9898
Dollaro neozelandese	2,1030
Peso filippino	67,340
Dollaro di Singapore	2,0914
Baht tailandese	50,274
Rand sudafricano	11,4775

Dollaro USA	1,4771
Yen	161,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,703
Corona danese	7,4584
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80470
Fiorino ungherese	238,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	3,3498
Nuovo leu romeno	3,5547
Corona svedese	9,4380
Corona slovacca	30,307
Franco svizzero	1,6108
Corona islandese	121,81
Corona norvegese	7,9170
Kuna croata	7,1630
Rublo russo	36,2855
Nuova lira turca	1,7568
Dollaro australiano	1,7045
Real brasiliano	2,3922
Dollaro canadese	1,5456
Yuan cinese	10,0849
Dollaro di Hong Kong	11,5322
Rupia indonesiana	13530,24
Won sudcoreano	1597,85
Peso messicano	14,9844
Ringgit malese	5,0037
Dollaro neozelandese	2,0958
Peso filippino	67,500
Dollaro di Singapore	2,0917
Baht tailandese	50,369
Rand sudafricano	11,3987

Dollaro USA	1,4735
Yen	160,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,735
Corona danese	7,4580
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80500
Fiorino ungherese	237,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	3,3508
Nuovo leu romeno	3,5370
Corona svedese	9,4381
Corona slovacca	30,336
Franco svizzero	1,6164
Corona islandese	122,35
Corona norvegese	7,9435
Kuna croata	7,1515
Rublo russo	36,2401
Nuova lira turca	1,7415
Dollaro australiano	1,7066
Real brasiliano	2,4071
Dollaro canadese	1,5510
Yuan cinese	10,0714
Dollaro di Hong Kong	11,5034
Rupia indonesiana	13482,53
Won sudcoreano	1602,80
Peso messicano	15,1100
Ringgit malese	5,0003
Dollaro neozelandese	2,0890
Peso filippino	67,760
Dollaro di Singapore	2,0846
Baht tailandese	50,453
Rand sudafricano	11,3597

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 08A06444 a 08A06450

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune Dap+LC».

Provvedimento n. 194 del 4 agosto 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/006/001/IB/005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE DAP+LC, nelle confezioni:

confezione con dosi da 10 × 1 ml - A.I.C. n. 103847012;

confezione con dosi da 25 × 1 ml - A.I.C. n. 103847024;

confezione con dosi da 50 × 1 ml - A.I.C. n. 103847036;

confezione con dosi da 100 × 1 ml - A.I.C. n. 103847048.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione Tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 12 mesi a 15 mesi.

Il punto 6.3 del SPC - periodo di validità è modificato come segue:

«Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 15 mesi.

Il vaccino ricostituito deve essere usato immediatamente e non conservato».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A06451

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Silianta" - Estratto determinazione A.I.C./N. n. 849 del 9 aprile 2008, dell'Agenzia italiana del farmaco». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008).

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008, a pag. 27, prima colonna, è apportata la seguente correzione:

al paragrafo: «Descrizione del medicinale ...»:

in luogo di:

«*50 mg+60 mg* compresse effervescenti»

leggasi:

«*500 mg+60 mg* compresse effervescenti».

08A06338

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-209) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 9 0 6 *

€ 1,00